



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 207

del 13 GIU. 2023

Oggetto: Federazione Italiana Wushu Kung Fu (FIWUK): approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento per la composizione delle commissioni per gli esami federali, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI

Esecuzione:

AG

Conoscenza:

Consegnata il: _____

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del CONI;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;

VISTO il Regolamento Organico della Federazione Italiana Wushu Kung Fu;

[Handwritten signature]



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Deliberazione n.

207

Riunione del

13 GIU. 2023**VISTA**

la nota del 24 maggio 2023 con la quale la Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento per la composizione delle commissioni per gli esami federali approvato dal Consiglio Federale nella riunione n.2/2023 del 24 maggio 2023 con delibera n.22/23;

RILEVATO

che il testo del citato Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo del Regolamento per la composizione delle commissioni per gli esami federali della Federazione Italiana Wushu Kong Fu approvato dal Consiglio Federale nella riunione n.2/2023 del 24 maggio 2023 con delibera n.22/23.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Monassi

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone
l'adozione attestandone la
conformità agli atti, la
regolare istruttoria e la
compatibilità con la vigente
normativa.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n.....

Deliberazione n. 207

Riunione del 13 GIU. 2023

Federazione Italiana Wushu Kung Fu

Regolamento per la composizione delle commissioni per gli esami federali

REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER GLI ESAMI FEDERALI

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità individuate dalla Federazione Italiana Wushu Kung Fu (di seguito denominata come "Federazione") per la costituzione delle Commissioni per gli esami federali (d'ora in poi genericamente indicate come "Commissioni" o "Commissione") nelle procedure di valutazione dei tesserati inerenti all'accesso e alla progressione di carriera dei seguenti tesserati:
 - a) Tecnici Sportivi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) dello Statuto Federale;
 - b) Ufficiali di Gara di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) dello Statuto Federale.
2. Le Commissioni, così come nominate dal presente regolamento, sono altresì competenti per la valutazione degli esami di graduazione per i seguenti tesserati:
 - a) Atleti agonisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) dello Statuto Federale;
 - b) Atleti non agonisti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) dello Statuto Federale;
 - c) Tecnici Sportivi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e) dello Statuto Federale;
 - d) Ufficiali di Gara di cui all'articolo 10, comma 1, lettera f) dello Statuto Federale.
3. Le Commissioni hanno le competenze individuate dal presente regolamento.

ARTICOLO 2 - SCELTA DEI COMPONENTI

1. La nomina dei componenti delle Commissioni, per ogni singola seduta di esame, avviene secondo criteri di assenza di conflitto di interesse, di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nelle discipline sportive, nelle materie, e nelle qualifiche tecniche oggetto di valutazione.
2. I componenti della Commissione, in numero dispari pari a 3 (tre), sono nominati con provvedimento del Presidente Federale tra personalità che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) che siano esperti nelle discipline sportive, o discipline sportive affini, oggetto di valutazione;
 - b) che siano in possesso dei requisiti generali indicati all'articolo 5, commi 3 e 4, dello Statuto del CONI.
3. Le nomine devono essere effettuate in modo da garantire adeguati sistemi di rotazione degli incarichi di volta in volta affidati.
4. Al fine della costituzione della Commissione, la Segreteria Generale trasmette alle personalità nominate dal Presidente Federale, ai sensi del precedente comma 2, l'invito ad essere componente di Commissione contenente il provvedimento di nomina e il modulo per la dichiarazione di assenza delle condizioni di impedimenti di cui al precedente comma 1 ed ai sensi del Codice di Condotta Federale, con richiesta di compilazione di detto modulo e di trasmissione del proprio curriculum vitae aggiornato entro i successivi 7 (sette) giorni.
5. I componenti delle Commissioni che hanno accettato l'invito a farne parte dovranno garantire:
 - a) la disponibilità a partecipare alle sessioni di esami e valutazione presso la sede stabilita nell'invito di cui al precedente comma 4;
 - b) la disponibilità a svolgere l'incarico, nei tempi, nei giorni e negli orari nell'invito di cui al precedente comma 4;
 - c) la disponibilità a concludere celermente l'attività;
 - d) l'accettazione delle norme e delle deliberazioni federali in materia di esami federali;
 - e) ogni altra richiesta contenuta nell'invito di cui al precedente comma 4.
6. In caso di mancato riscontro all'invito trasmesso dalla Segreteria Generale, il Presidente Federale provvedere d'ufficio alla nomina di ulteriori componenti.
7. Il Presidente di Commissione è eletto tra i suoi componenti con la maggioranza semplice nel corso della prima riunione utile. Il Presidente della Commissione presiede la Commissione stessa e promuove, dirige e controlla l'attuazione degli indirizzi previsti dalle



Alessandro Chiarubini

regolamentazioni e deliberazioni federali. Nella stessa seduta viene individuato, fra i propri componenti, il Segretario della Commissione stessa.

8. I componenti di Commissione devono rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agire in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in situazioni anche solo di apparente conflitto di interessi.
9. I componenti di Commissioni possono essere sia tesserati della Federazione sia collaboratori esterni, i quali agiscono in nome e per conto della Federazione medesima.
10. I componenti delle Commissioni sono qualificati dalla Federazione, prima dello svolgimento dell'esame, attraverso la somministrazione, in modalità di didattica a distanza, di un corso della durata di 3 (tre) ore che preveda i seguenti contenuti:
 - a) Carte federali;
 - b) Programmi di esami;
 - c) Criteri di valutazione;
 - d) Etica;
 - e) Procedure amministrative per lo svolgimento degli esami.

ARTICOLO 3 - FUNZIONAMENTO

1. Fermo restando la disponibilità delle risorse finanziarie attribuite alle Commissioni, queste ultime si riuniscono nei luoghi, nei tempi, nei giorni e negli orari indicati nell'invito di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento.
2. Le modalità di svolgimento degli esami sono indicate nei rispettivi regolamenti.
3. Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.
4. La durata dell'incarico è fino alla conclusione dei compiti istituzionali contenute nell'invito di cui all'articolo 2, comma 4 del presente regolamento. I lavori della Commissione sono da intendersi conclusi, in ogni caso, con l'invio della documentazione di cui al successivo comma 5.
5. Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal segretario. Tale documentazione è da inviarsi, a mezzo posta elettronica certificata, o con altro mezzo che garantisca il ricevimento, alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla conclusione dell'esame.

ARTICOLO 4 - SPESE DI FUNZIONAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE

1. Le spese di funzionamento e per le missioni della Commissioni gravano sull'apposito capitolo del bilancio di previsione.
2. L'approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Federale ha carattere esecutivo e costituisce limite agli impegni di spesa.
3. All'effettuazione delle spese relative all'attuazione di programmi di attività concernenti il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni provvede il Segretario Generale, nei limiti degli stanziamenti previsti nelle pertinenti voci di bilancio, con autonomi poteri.
4. Il trattamento economico di missione dei componenti della Commissioni è regolato dalla normativa federale vigente.
5. Le missioni che devono essere espletate nell'esercizio delle proprie funzioni dai componenti delle Commissioni devono essere autorizzate dal Segretario Generale, previa verifica della copertura della spesa relativa e dell'interesse esclusivo della Federazione, nonché della congruità fra l'oggetto della missione e le finalità per cui i fondi sono stati stanziati.
6. Le norme che regolano le missioni di competenza dei componenti della Commissioni devono essere interpretate secondo il canone dell'economicità; in tal senso deve essere sempre preferita, al di là di riferimenti alle classi degli alberghi o dei vettori, ricorrendo la possibilità di scelta, la tariffa più bassa.

ARTICOLO 5 - CODICE ETICO



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

1. La condotta ed il contegno dei componenti di Commissioni deve fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:
 - a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi della Federazione, nonché nei confronti degli esaminandi;
 - b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
 - c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
 - d) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
 - e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
 - f) ricercare all'interno della Commissione il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
 - g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività degli esaminandi per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
 - h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
 - i) riferire al presidente di Commissione riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
 - j) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;
 - k) non indurre false aspettative riferite alla valutazione degli esaminandi.
2. I componenti di Commissione sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e il Consiglio Federale si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile.
3. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dagli organi federali qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
4. La Federazione ha la proprietà, anche materiale, delle elaborazioni e di ogni documento di valutazione. I documenti, pertanto, non potranno essere in nessun modo utilizzati se non previa autorizzazione

ARTICOLO 6 - NORME FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

1. Tutti i dati personali di cui la Federazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente regolamento verranno trattati nel rispetto della normativa vigente.
2. Il presente regolamento viene trasmesso al CONI per l'approvazione ai fini sportivi da parte della Giunta Nazionale.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

_____ FINE _____